

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA USL DI MODENA
E L'ENTE AUSILIARIO ACCREDITATO "CEIS - CENTRO DI
SOLIDARIETA' DI MODENA" PER LA RIABILITAZIONE DEI
SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE**

Il giorno 7 del mese di Giugno dell'anno 2010, presso la sede dell'Azienda USL di Modena – Dipartimento di Salute Mentale - Via Emilia Ovest 438 - Modena


TRA

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena (di seguito denominata Azienda USL) con sede in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dr. Claudio Ferretti,

E

l'Ente ausiliario accreditato CEIS - Centro di Solidarietà di Modena (di seguito denominato Ente ausiliario accreditato) con sede legale in Modena, Via Toniolo, 125, in persona del suo legale rappresentante Don Giuliano Stenico, che interviene nel presente atto per quanto riguarda le proprie sedi operative ubicate nel territorio dell' Azienda USL di Modena e precisamente:

- Comunità residenziale Centro Osservazione e Diagnosi, Via Ragazzi del '99, n. 73, Modena, area terapeutico - riabilitativa, attivata per 14 posti;
- Comunità residenziale "La Torre" di Via Poli, 13, Modena, area terapeutico - riabilitativa, attivata per 59 posti;
- Comunità residenziale Mimosa, via Poli 15, Modena, area terapeutico-riabilitativa per madri tossicodipendenti, attivata per 12 posti;
- Struttura ambulatoriale di Accoglienza e Diagnosi "Toniolo", via Toniolo 125, Modena;



si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 VALIDITA'

Il presente contratto di servizio, tenuto conto dell'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture, sostituisce a tutti gli effetti le precedenti convenzioni, già previste dallo schema-tipo del Ministero della Salute, assumendo la validità delle suddette convenzioni, per quanto applicabile, anche nei confronti delle

Aziende USL esterne all'accordo, per quanto attiene le tipologie di trattamento regolate dalle delibere di Giunta Regionale vigenti.

ART. 2 AMMISSIONE

L'ammissione dell'utente nelle sedi operative, nel rispetto delle regole proprie dell'Ente ausiliario accreditato, avviene sia sulla base della richiesta del Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL, sia per accesso diretto dell'utente. In quest'ultimo caso l'Ente ausiliario accreditato deve dare comunicazione al Servizio Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL entro un massimo di cinque giorni dall'ingresso.

In entrambi i casi l'ammissione è subordinata alla conoscenza della condizione fisica, psichica e sociale del soggetto con la esplicitazione documentata di una valutazione complessiva dal punto di vista sanitario, psicologico e socio-relazionale.

Qualora l'Ente ausiliario accreditato non sia in grado di effettuare la suddetta valutazione, deve rivolgersi al Servizio pubblico.

Tale valutazione va documentata nella cartella predisposta dalla Regione, in base all'art. 120 comma 8 del DPR 309/90, così come ogni variazione di programma o quant'altro necessario per la costruzione della storia clinica del soggetto.

L'ammissione alla sede operativa individuata è subordinata all'assenso del soggetto che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.



ART. 3 - PERMANENZA NELLA SEDE OPERATIVA

I percorsi pedagogico - riabilitativi o terapeutico - riabilitativi di ogni singolo utente devono essere costantemente verificati e valutati in base agli indicatori concordati, a livello regionale, congiuntamente dal Servizio pubblico e dal Privato sociale.

Tali indicatori rappresentano il punto di riferimento primario per la valutazione della qualità dei servizi per le tossicodipendenze emiliano - romagnoli.



ART. 4 - FINANZIAMENTI

La retta per la permanenza dell'utente nelle sedi operative è a carico dell'Azienda USL di residenza. L'Ente ausiliario accreditato, per gli accessi diretti dell'utenza, emette fatturazione direttamente alla predetta Azienda USL, trasmettendo la stessa al Distretto di riferimento relativamente agli utenti residenti nell'Azienda USL di Modena, comunicando tempestivamente ogni variazione di programma.

Sulla base dei dati epidemiologici raccolti, il budget complessivo comprendente:


- a. gli inserimenti nelle sedi operative per le prestazioni tariffate secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna;
- b. le prestazioni relative ai programmi speciali di cui all'Art. 4, 5, 6, 7 e 8 del protocollo allegato; ammonta a € 1.710.000,00 per l'anno 2009 e sarà destinato sia agli accessi diretti dell'utenza che agli accessi tramite invio da parte dei servizi. Tale somma sarà comprensiva di ogni prestazione erogata dall'Ente ausiliario accreditato per conto dell'AUSL nell'anno di riferimento.

ART. 5- FORMAZIONE

L'Azienda USL e l'Ente ausiliario accreditato si impegnano a programmare ed organizzare iniziative comuni di formazione.

ART. 6 - SISTEMA INFORMATIVO

Con la presente convenzione le parti si impegnano a rispondere ai rispettivi debiti informativi, in base alle normative vigenti e agli accordi raggiunti, sia relativamente agli interventi effettuati che per la valutazione degli stessi.



ART. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Tutto il personale dell'ente ausiliario accreditato dovrà mantenere il segreto sull'attività svolta e sulla conoscenza degli atti oltre che sui fatti e circostanze concernenti gli utenti e le loro famiglie e comunque su tutto ciò che riguarda la sfera di riservatezza delle persone, con particolare riguardo per i "dati sensibili". In proposito, in tale materia, si richiama l'integrale applicabilità delle norme del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003. In particolare, a tal fine, l'ente ausiliario accreditato è nominato dall'Azienda USL di Modena responsabile esterno del trattamento dei dati, secondo i criteri e le modalità contenuti nell'atto di nomina allegato quale parte integrante della convenzione.



ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di un anno ed entra in vigore il 01/01/2009. Essa si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni. Il rinnovo avverrà con apposita decisione, mediante la quale verrà definito ed aggiornato il relativo budget. Qualora venga disdettata da una


delle parti contraenti, la comunicazione deve essere notificata con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
La presente convenzione potrà essere aggiornata a seguito di eventuali accordi che dovessero intervenire in ambito di Area Vasta Emilia Nord (AVEN).

ART. 9 – PROGETTI SPECIALI

Le parti convengono di approvare per l'anno 2009 e seguenti, fino ad espressa modifica dello stesso, l'allegato protocollo relativo ai trattamenti in strutture comunitarie ed ai programmi speciali per soggetti dipendenti da sostanze d'abuso.

Il Direttore del Dipartimento
di Salute Mentale-DP

Dr. Claudio Ferretti



Il Rappresentante Legale
dell' Ente Accreditato
CEIS

Don Giuliano Stenico

Don Giuliano Stenico